

# Capitolato oneri

**per l'erogazione di prestazioni di consulenza  
nell'ambito del programma ComuneClima**

## **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

Il comune XXX, partecipante al programma ComuneClima secondo l'accordo di partenariato stipulato con l'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima in data XXX, intende affidare ad un soggetto esterno all'amministrazione comunale (di seguito "consulente") l'incarico per l'erogazione del servizio di consulenza previsto dal programma.

Il consulente o il collaboratore del consulente che erogheranno il servizio dovranno essere accreditati presso l'Agenzia per l'Alto Adige - CasaClima quali consulenti ComuneClima. Per le modalità di accreditamento si rimanda ai criteri stabiliti dall'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima.

Il consulente s'impegna ad attenersi agli standard ed agli indicatori di qualità stabiliti dall'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima nell'ambito della procedura di accreditamento.

## **Art. 2 – Definizione del servizio**

Il programma ComuneClima prevede che ciascun comune partecipante si avvalga della consulenza di un esperto qualificato che affianchi il gruppo di lavoro sull'energia (di seguito energy team) nell'analisi della situazione di partenza, nell'elaborazione ed implementazione di misure, iniziative e progetti volti all'incremento dell'efficienza energetica globale dell'amministrazione, nonché alla verifica dell'efficacia di questi ultimi.

Il consulente ha come diretto referente all'interno del comune il responsabile dell'energy team.

Nell'ambito dell'erogazione del servizio, il consulente s'impegna a fornire le seguenti prestazioni:

- compilazione ed aggiornamento annuale del catalogo European Energy Award e degli indicatori ComuneClima;
- assistenza al comune nella raccolta dei dati necessari per la compilazione del catalogo eea e il calcolo degli indicatori;
- presenza ad un minimo di due incontri annuali dell'energy team presso il comune;
- annuale esecuzione di una verifica guidata della situazione ("audit interno") con la verifica dell'attuazione delle attività dell'anno passato e la pianificazione delle attività per l'anno successivo;
- preparazione e consulenza del comune per l'audit esterno (cadenza triennale);
- assistenza ad un responsabile individuato dall'energy team nell'introduzione del software di contabilità energetica Energy Report Online (consulenza una tantum di 4 ore all'inizio del rapporto di collaborazione, eventuale assistenza di altri collaboratori sarà fatturata a parte);
- brevi consulenze a distanza relative al software di contabilità energetica ed altre questioni relative alla politica energetica comunale trattate in seno all'energy team;

- un servizio aggiuntivo, a seconda dei bisogni e delle preferenze rilevati nel comune e delle competenze del consulente. A titolo esemplificativo si considerino i seguenti servizi:
  - Analisi energetica di un edificio comunale;
  - Analisi dell'illuminazione comunale con consigli per il suo efficientamento;
  - Analisi della mobilità ciclabile e proposte migliorative;
  - Sportello di consulenza energetica rivolto ai cittadini.

Nella seguente tabella è specificato il monte ore minimo da dedicare all'attività di consulenza, a seconda della dimensione del comune:

<b>Numero abitanti</b>	<b>Monte ore minimo annuale</b>
< 1.000	52
1.000-4.999	66
5.000-9.999	80
10.000-49.999	90
50.000-99.999	110
≥100.000	130

È possibile che l'impegno richiesto vari durante gli anni, per cui tali valori sono da considerare come media delle ore annuali calcolata sull'intera durata dell'incarico.

### **Art. 3 – Obblighi del consulente**

Il consulente si impegna a:

- trattare le informazioni e i dati forniti dal comune ed energy team in maniera confidenziale;
- garantire una neutralità verso eventuali prodotti commerciali;
- rispettare le norme professionali e deontologiche previste del programma ComuneClima.

### **Art. 4 – Obblighi del comune**

Il comune s'impegna al pagamento della fattura annuale dopo la valutazione della documentazione comprovante le prestazioni erogate e le spese sostenute e dopo aver verificato l'adempimento degli standard di qualità fissati nell' art. 2.

### **Art. 5 – Durata del contratto**

Al fine di garantire continuità ed efficacia nell'implementazione del programma, la durata del contratto è stabilita in 3 anni, con decorrenza dal XX.XX.XXXX e fino al XX.XX.XXXX. Il comune XXX ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza necessità di motivazione alcuna, dando un preavviso di novanta giorni al consulente tramite comunicazione scritta.

Il presente contratto si risolve inoltre di diritto qualora l'organizzazione sia posta in liquidazione o assoggettata ad altre procedure concorsuali.

## **Art. 6 – Norme per la compilazione dell'offerta**

L'offerta economica dovrà indicare l'importo annuale da corrispondere da parte del comune per l'erogazione del servizio, che non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti dall'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima al fine di assicurare la qualità del servizio offerto. Gli importi minimi sono contenuti nella seguente tabella:

<b>Numero abitanti</b>	<b>Importo annuo minimo</b>
< 1.000	2.600,00 €
1.000-4.999	3.300,00 €
5.000-9.999	4.000,00 €
10.000-49.999	4.500,00 €
50.000-99.999	5.500,00 €
≥100.000	6.500,00 €

I prezzi s'intendono IVA esclusa.

## **Art. 7 - Corrispettivo**

Per le prestazioni di consulenza il comune corrisponde al consulente l'onorario stabilito, in seguito alla presentazione da parte di quest'ultimo di regolari fatture annuali di pari importo sulla base dell'offerta elaborata nei termini stabiliti dall'articolo 6.

## **Art. 8 – Imposte, tasse, assicurazioni**

Il consulente è tenuto agli adempimenti in materia tributaria, applicati ed applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto.

Il consulente è tenuto inoltre al rispetto delle previdenze previste per legge, come pure alla stipula delle assicurazioni per l'eventuale risarcimento di danni provocati nell'esecuzione del servizio.

## **Art. 9 - Penalità**

Per eventuali inadempienze, ritardi o deficienze del servizio, imputabili a negligenza, imprudenza o imperizia del consulente, il comune si riserva di applicare una penale, nella misura ritenuta opportuna dal comune in accordo con l'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima. Tale penale verrà comminata con lettera raccomandata del comune contenente le specifiche carenze riscontrate.

Eventuali carenze, qualunque ne sia causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti. Ove le carenze si ripetessero o si protraessero in misura ritenuta eccessiva e non tollerabile dal comune, la medesima si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, ponendo a carico del

consulente le spese necessarie per ovviare alle stesse, senza possibilità di opposizione alcuna, in accordo con l'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima.

Resta ferma per il comune la facoltà di risolvere il contratto, con addebito della penale e delle altre somme sopra indicate, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni, ove l'inadempienza si ripetesse.

### **Art. 10 – Risoluzione del contratto**

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, il comune si riserva in ogni momento la facoltà di dichiarare risolto il contratto, con proprio provvedimento, senza ulteriori atti di messa in mora. Ha facoltà altresì di provvedere, nel modo che riterrà più opportuno, alla prosecuzione del servizio sino alla scadenza del termine, con l'obbligo del consulente decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto dal presente capitolato le parti fanno espresso riferimento agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile.

### **Art. 11 – Clausola risolutiva espressa**

Il comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e senza preavviso nel caso in cui al consulente venga revocato l'accredito da parte dell'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima, concesso a termini di direttiva. Il consulente ha l'obbligo di comunicare con effetto immediato al comune l'eventuale revoca dell'accredito.

Il comune si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la facoltà di risolvere inoltre il contratto nei seguenti casi:

- a) verificarsi di un fatto a carico del consulente che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode, oppure quando consti che questo procedimento sia stato iniziato dall'Autorità Giudiziaria per denuncia di terzi;
- b) cessione in subappalto anche parziale del servizio senza preventiva formale autorizzazione da parte del comune;
- c) reiterate inadempienze;
- d) cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del consulente;
- e) ripetuto mancato rispetto da parte del consulente degli obblighi contrattuali indicati negli articoli precedenti;
- f) ripetuti danni a persone e/o cose;
- g) svolgimento del servizio nonostante l'avvenuta revoca dell'accredito di cui al comma 1.

La risoluzione del contratto opera di diritto a norma dell'art.1456, comma 2, c.c., qualora il comune comunichi al consulente di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui al precedente comma. Il comune provvede, nel modo ritenuto più opportuno, alla prosecuzione

dell'erogazione del servizio fino alla risoluzione prevista, con l'obbligo del consulente decaduto di risarcire ogni conseguente spesa e danno.

Il consulente rinuncia espressamente a qualsiasi indennizzo o risarcimento per effetto della risoluzione, fermo restando l'obbligo del comune di provvedere al pagamento della quota di corrispettivo dovuto per quanto regolarmente eseguito.

### **Art. 12 – Divieto di cessione o subappalto**

E' fatto divieto al consulente di cedere o di dare in subappalto l'esecuzione di tutta o di parte del servizio oggetto del contratto di cui al presente capitolato, senza il preventivo consenso scritto del comune. Nel caso di cessione o di subappalti autorizzati per iscritto dal comune, permane la responsabilità solidale a carico del consulente.

### **Art. 13 – Controversie**

Eventuali controversie sono di competenza del Foro di XXX.

### **Art. 14 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme, le regole e gli usi fissati in materia dal Codice Civile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

IL SINDACO

.....